



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE SITO IN LOCALITA' COSTANZE – PERIODO 1/2/2019 – 30/04/2020

ART.1 - Oggetto dell'affidamento

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento ai sensi dell'art. 90 legge 289/2002 e della legge regionale n. 40/2009 della gestione del complesso sportivo adibito al gioco delle bocce sito in località Costanze del territorio comunale con accesso da via Morelli e composto da:

- bocciodromo coperto con 6 campi da bocce per complessivi mq 836,00;
- spogliatoi atleti e servizi di supporto per complessivi mq 80,00. Gli spogliatoi sono dimensionati per ospitare fino a 15 utenti ciascuno e sono dotati di servizi igienici composti da 5 wc oltre a 1 wc per disabili con dimensioni interne 1,80x1,80, 5 lavabi, 4 docce m 0,90 x 0,90 e 1 doccia 1,50 x 0,90;
- locale bar/ristorante di superficie lorda pari a mq 113,00 dotato di un wc per disabili con dimensioni interne di 1,80x1,80, 2 lavabi, 1 wc per uomini, 1 wc per donne;
- 5 campi bocce all'aperto per un totale di mq 465,00 e area pertinenziale con sistemazione a verde;

il complesso è dotato di:

- impianto idrico – sanitario,
- impianto di riscaldamento a termoventilazione.

ART.2 - (Finalità della gestione)

La gestione della struttura è finalizzata alla pratica sportiva ed alla organizzazione di eventi sia di natura sportiva che ricreativa, culturale, espositiva e/o commerciale compatibilmente con la destinazione di tutte le aree facenti parte del complesso.

ART. 3 - (Durata della concessione)

La concessione ha la durata di 15 mesi dal 01/02/2019 al 30/04/2020

ART.4 - (Consegna ed uso)

Il complesso sportivo viene consegnato nello stato di consistenza verificato al momento della stipula della presente convenzione e l'affidatario assume nei confronti del concedente le seguenti obbligazioni relativamente all'uso:

- consentirne l'utilizzo per il gioco delle bocce;
- consentire l'utilizzo dell'impianto alle associazioni sportive per il gioco delle bocce di Pietra Ligure concordando lo svolgimento dell'attività sportiva (campionati, coppe amichevoli, allenamenti).

Lo svolgimento di altre attività sportive/di spettacolo/commerciali organizzate direttamente o indirettamente dal gestore dovrà essere preventivamente comunicato all'Ente proprietario. L'Ente proprietario si riserva il diritto di vietare lo svolgimento di iniziative non ritenute idonee e compatibili con le finalità proprie di una struttura pubblica.

Il Comune si riserva la facoltà di organizzare, direttamente o attraverso associazioni ed Enti da esso patrocinati, eventi/manifestazioni presso l'impianto comunale secondo un calendario stabilito annualmente pari ad un massimo di 20 (venti) giornate salvo diverso accordo tra le parti.

ART.5 - (Verbale di consegna)

La consegna del complesso sportivo, verrà fatta constatare da apposito verbale, da redigersi tra un rappresentante del Comune e uno dell'affidatario. Al momento della consegna sarà redatto un inventario di tutti i beni mobili, attrezzature ed arredi, che vengono consegnati all'affidatario.

ART. 6 - (Proprietà dei mobili)

Tutti gli impianti mobili, le attrezzature, gli arredi, della presente convenzione, esistenti al momento della consegna e quelli acquistati dal gestore per il funzionamento del locale bar/ristorante e dell'impianto nonché eventuali altri acquisiti che si dovessero rendere necessari per sostituzione di arredi /attrezzature vetuste o deteriorate, sono e rimarranno di proprietà del Comune senza che il gestore possa vantare diritto a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta, intendendosi tali adduzioni quale elemento compensativo della gestione affidata con la presente.

ART. 7 - (Trasformazione del complesso sportivo)

Resta inteso che l'affidatario non potrà apportare alcuna modificazione degli impianti affidati in gestione senza il preventivo consenso scritto del Comune. In particolare non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle esistenti.

ART.8 - (Custodia, pulizia e manutenzione ordinaria)

L'affidatario dovrà provvedere, ai fini di una buona conservazione del complesso sportivo, oggetto della presente convenzione:

- alla custodia, pulizia e manutenzione ordinaria delle strutture ed impianti dati in affidamento nonché tutti gli altri oneri ed incumbenti inerenti e conseguenti,
- le operazioni giornaliere e straordinarie per la preparazione dei campi da gioco (innaffiatura, livellamento, ecc.)
- l'adempimento e la esecuzione di quanto altro possa occorrere per rendere funzionali gli impianti all'uso cui essi sono destinati.

A tale riguardo, il gestore dovrà provvedere all'espletamento di tutte le particolari mansioni inerenti alla custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto, comprensivo delle aree e delle pertinenze esterne, così come definita dal DPR 380/2001.

Si precisa che restano a carico esclusivo dell'affidatario tutti gli oneri inerenti la gestione e specificatamente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- spese per il personale;
- spese di energia elettrica;
- spese per il rifornimento idrico;
- spese per il riscaldamento;
- spese per fornitura di materiali di pulizia e disinfezione;
- spese per acquisto materiali occorrenti per l'ordinaria manutenzione.

ART.9 - (Manutenzione straordinaria)

I lavori di manutenzione straordinaria che non siano dipendenti da difetti e/o carenze imputabili all'affidatario, l'eventuale adeguamento degli impianti alle normative di legge nonché l'eventuale nuova costruzione o sostituzione di opere ed impianti ritenuti necessari, saranno eseguiti a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

ART.10 - (Inagibilità dell'impianto conseguente a lavori)

Il Comune di Pietra Ligure con idoneo preavviso anche verbale potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o

compenso e per nessun titolo o motivo potranno essere richiesti dall'affidatario al Comune ma potrà essere disposta la sospensione del versamento del canone convenuto da parte del gestore.

Art.11 - (Disponibilità al Comune)

L'affidatario si obbliga a mettere comunque a disposizione gli impianti e le relative attrezzature al Comune qualora lo stesso intenda svolgere manifestazioni anche a scopo promozionale e turistico come indicato al precedente art. 4, previa congrua comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale senza che ciò comporti deroghe agli obblighi assunti dal gestore stesso nell'ambito della presente convenzione e senza oneri aggiuntivi per il Comune stesso salvo quanto disposto al successivo art. 15.

Oltre a quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 4, l'affidatario consentirà l'uso dell'impianto alle scuole di ogni ordine e grado nell'ambito di un progetto concordato con le scuole, gli organi competenti della civica amministrazione e l'affidatario.

L'uso dell'impianto sportivo dovrà comunque essere garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie.

ART.12 - (Pubblicità)

Alle associazioni sportive del gioco delle bocce di Pietra Ligure è data la facoltà di installare, all'interno dell'area gioco dell'impianto, mezzi di divulgazione pubblicitaria visiva, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, a condizione che tali mezzi non cagionino danni agli impianti. I relativi oneri e proventi saranno di competenza dell'associazione installante.

Al fine di salvaguardare gli aspetti estetici degli impianti, la pubblicità dovrà avvenire con strutture delle stesse dimensioni in altezza ed in lunghezza, singoli e/o in moduli continui e/o attigui.

Non sarà in nessun caso consentita pubblicità con scritte sui muri e/o strutture in c.a. e/o acciaio.

In caso di contestazione e controversie il Comune potrà richiederne la rimozione.

ART.13 - (Proventi della gestione)

Restano di esclusiva competenza dell'affidatario gli introiti derivanti da:

- noleggio campi;
- gestione bar/ristorante;
- eventuali introiti derivanti dall'organizzazione di eventi sportivi e non;
- contributi derivanti da enti e privati.

ART.14 (Oneri a carico del gestore)

Il Gestore si impegna a corrispondere un canone annuo di euro _____ (base d'asta € 5.250,00 oltre iva) Il pagamento della predetta somma verrà corrisposto dal concessionario in massimo due rate di pari importo entro il 31 luglio e 31 dicembre.

ART.15 (Utenze)

Le utenze sono a carico del gestore che dovrà provvedere all'intestazione dei relativi contratti di fornitura.

Il Comune di Pietra Ligure in caso di utilizzo dell'impianto per proprie iniziative rimborserà all'affidatario, a titolo forfetario:

dal 1 aprile al 15 novembre € 50 al giorno;

dal 16 novembre al 31 marzo € 100 al giorno.

ART.16 - (Titolarità della licenza di esercizio del bar/ristorante)

La titolarità della licenza di esercizio del bar/ristorante rilasciata dal Comune di Pietra Ligure sarà assentita all'affidatario, che potrà disporre la gestione anche mediante contratto di affitto di azienda di durata non superiore al presente affidamento. La dotazione di attrezzature e mobili per il corretto funzionamento dell'attività di bar/ristorante è a totale carico dell'affidatario, eventuali sostituzioni di attrezzature e mobili all'interno del bar/ristorante a causa di guasti/vetustà saranno altresì a totale carico del gestore, che non potrà vantare alcun indennizzo nei confronti dell'amministrazione comunale.

Le dotazioni di attrezzature e mobili acquistate dal gestore in esecuzione degli impegni assunti con la presentazione di un progetto di partecipazione al bando e le eventuali attrezzature acquistate dal gestore successivamente, durante il periodo di gestione, resteranno di proprietà dell'amministrazione senza diritto ad alcun rimborso da parte del gestore anche allo scadere del contratto.

ART.17 - (Tariffe)

Le tariffe di noleggio dei campi vengono fissate nella presente misura:

- 2,00 €/giorno senza riscaldamento
- 3,00 €/giorno con riscaldamento
- per i soci delle Associazioni sportive del gioco delle bocce di Pietra Ligure:
 - 1,00 €/giorno senza riscaldamento
 - 2,00 €/giorno con riscaldamento

In occasione di tornei FIB e di tornei organizzati dalle Associazioni sportive del gioco delle bocce di Pietra Ligure non è prevista la corresponsione della tariffa di noleggio del campo.

Su richiesta le tariffe relative al noleggio dei campi potranno essere modificate, in accordo con l'Amministrazione Comunale. Dovrà in ogni caso essere prevista una tariffa agevolata per i soci delle Associazioni sportive del gioco delle bocce di Pietra Ligure.

ART.18 - (Orari di apertura)

Dovrà essere garantita la presenza di apposito personale per tutta la durata di utilizzo degli impianti. L'orario minimo giornaliero di apertura dell'impianto ad uso gioco da bocce deve essere garantito:

- tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.30;
- il martedì ed il giovedì dalle 20.30 alle 24.00

In caso di tornei organizzati dalle Associazioni sportive del gioco delle bocce di Pietra Ligure oppure ad eventi organizzati dal Comune di Pietra Ligure, preventivamente comunicate al gestore almeno 20 giorni prima della data e qualora dovesse essere richiesto dagli organizzatori, dovrà essere garantita l'apertura del bar/ristorante per la durata dell'evento.

ART.19 - (Obblighi dell'affidatario in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e di sicurezza)

Il gestore è tenuto alla stretta osservanza di tutte le norme che disciplinano la materia fiscale, assicurativa e di sicurezza manlevando il Comune di Pietra Ligure da ogni e qualsivoglia responsabilità per comportamenti e/o omissioni in materia fiscale previdenziale ed assicurativa ivi compresa quella del personale dipendente a qualsiasi titolo e delle sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008).

I costi per la sicurezza riferiti alle situazioni interferenziali sono pari a 0.

L'Amministrazione potrà revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato a titolo definitivo gravi irregolarità direttamente imputabili al gestore circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori ed operanti ad altro titolo)

ART.20 - (Responsabilità)

E' fatto obbligo all'affidatario prevedere la stipula di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento della specifica attività sportiva.

Il Gestore manleva il Comune di Pietra Ligure da ogni responsabilità per danni e molestie a persone a cose, causate e/o derivanti dal godimento del bene di cui sopra ivi compresi per i danni verso gli utenti nonché verso terzi.

Il Comune di Pietra Ligure provvederà alla stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura dai rischi di responsabilità civile ed incendio derivanti dalla detenzione nella sua qualità di proprietario, degli impianti e strutture costituenti il complesso sportivo.

ART.21 - (Inadempienze)

Nel caso di accertata carenza di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria del complesso sportivo oggetto della presente convenzione, il Comune di Pietra Ligure sospenderà l'affidamento di gestione sino all'adempimento di quelle prescrizioni impartite dall'Ufficio Comunale competente.

A tale riguardo il Comune di Pietra Ligure si riserva il controllo sulla gestione degli impianti a mezzo di propri funzionari.

ART.22 - (Revoca)

Nel caso in cui il Comune di Pietra Ligure, a mezzo di rapporti scritti proposti dai predetti funzionari, accerti che l'affidatario abbia contravvenuto alle condizioni generali e particolari cui il presente affidamento è subordinato, diffiderà l'affidatario ad eliminare gli inconvenienti relativi e, in caso di recidiva dei fatti contestati o inadempienza agli ordini impartiti per il rispetto dell'affidamento potrà comminare la revoca della gestione medesima.

Dichiarata la revoca, l'affidatario non potrà pretendere indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

ART.23 - (Cauzione)

A garanzia della regolare osservanza dei patti contrattuali e/o del risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività svolta a causa o in dipendenza del presente contratto, l'affidatario, per la sottoscrizione del contratto deve prestare una cauzione pari al 10% del canone complessivo da corrispondere per la durata della concessione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da Istituto autorizzato o da primaria compagnia assicuratrice.

Il contratto fideiussorio dovrà contenere la specifica clausola che impegna l'Istituto bancario o la società assicuratrice a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune di Pietra Ligure, con l'esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'art.1944 c.c. e della decadenza di cui all'art.1956 c.c. e senza attendere la pronuncia del Giudice.

ART.24 - (Facoltà dell'Amministrazione di disporre della cauzione)

La cauzione di cui sopra è costituita a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento stesso o comunque dall'esercizio dell'attività svolta a causa o in dipendenza dalla presente convenzione ferma ed impregiudicata la possibilità del Comune di Pietra Ligure di agire anche giudizialmente per il risarcimento di danni maggiori e/o ulteriori comunque derivanti o dipendenti dall'attività svolta a causa o in dipendenza del presente contratto.

L'Amministrazione ha il diritto di avvalersi di propria autorità della cauzione per le spese derivanti dai lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'affidamento.

Il Gestore può essere obbligato a reintegrare la cauzione, di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata e/o per l'esecuzione della presente convenzione.

ART.25 - (Svincolo della cauzione)

L'Amministrazione consentirà lo svincolo e la restituzione della cauzione al termine del contratto all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati, fra l'Amministrazione stessa ed il Gestore, i rapporti di qualsiasi specie derivanti dall'affidamento, e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili al Gestore o suo avente causa, oppure a terzi per il fatto dei quali il Gestore debba rispondere o, in caso di perdurante disaccordo sul nominativo, dal Tribunale di Savona.

ART.26 - (Controversie)

Per quanto non previsto e non espressamente pattuito, le parti contraenti si richiamano alle norme che per qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, non risolvibile in via amministrativa, sarà devoluta alla competenza del foro di Savona.

ART.27 - (Spese)

Sono a carico dell'affidatario le spese della convenzione e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari e di registrazione.

Pietra Ligure, lì

Per il Comune di Pietra Ligure
Il Dirigente Area Amministrativa

Per il Concessionario
